

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 185

21° anno

7 luglio 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio, del 29 giugno 1978, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1563/78 del Consiglio, del 29 giugno 1978, che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1978/1979 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 1564/78 del Consiglio, del 29 giugno 1978, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1978/1979 11
- Regolamento (CEE) n. 1565/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 12
- Regolamento (CEE) n. 1566/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 14
- Regolamento (CEE) n. 1567/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva 16
- Regolamento (CEE) n. 1568/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 18
- Regolamento (CEE) n. 1569/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 20
- ★ Regolamento (CEE) n. 1570/78 della Commissione, del 4 luglio 1978, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei e che abroga il regolamento (CEE) n. 2026/75 22
- Regolamento (CEE) n. 1571/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi d'intervento tedesco e italiano 26

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1572/78 della Commissione, del 5 luglio 1978, che ripristina nella Danimarca gli acquisti all'intervento di carne bovina	28
Regolamento (CEE) n. 1573/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna	29
★ Regolamento (CEE) n. 1574/78 della Commissione, del 5 luglio 1978, che subordina le importazioni di taluni prodotti tessili provenienti dalla Grecia ad alcune restrizioni quantitative	31
★ Regolamento (CEE) n. 1575/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento	34
Regolamento (CEE) n. 1576/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	36
Regolamento (CEE) n. 1577/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	38
Regolamento (CEE) n. 1578/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala	40
Regolamento (CEE) n. 1579/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	42
Regolamento (CEE) n. 1580/78 della Commissione, del 6 luglio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	44

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1476/78 della Commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (GU n. L 176 del 30.6.1978)	46
★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 1514/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità d'applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli (GU n. L 178 del 1° 7.1978)	46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1562/78 DEL CONSIGLIO**del 29 giugno 1978****che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'organizzazione comune del mercato dell'olio d'oliva ha lo scopo di mantenere il livello di consumo di questo prodotto nella Comunità dinanzi alla concorrenza degli altri oli vegetali e di garantire ai produttori un equo reddito per la quantità di olio d'oliva effettivamente prodotta ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che il regime attuale di aiuti alla produzione non permette di conseguire le finalità suindicate ; che infatti esso comporta diverse misure di controllo che, a causa della loro complessità e del numero considerevole dei produttori interessati, risultano difficilmente applicabili e provocano fortissimi ritardi nel versamento degli aiuti ;

considerando inoltre che negli ultimi anni il consumo di olio d'oliva nella Comunità ha subito una sensibile contrazione a causa della diversa evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e degli oli concorrenti ; che il regime attuale di aiuti non sembra più atto a favorire una ripresa del consumo di olio d'oliva e rischia inoltre di creare nuovi problemi sul piano della produzione ;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno instaurare un nuovo regime che prevede la concessione di un aiuto al consumo inteso a garantire la vendita dell'olio d'oliva a prezzi concorrenziali rispetto a quelli degli oli di semi ;

considerando che, per assicurare una gestione efficace del regime d'aiuto al consumo, occorre prevedere la possibilità di affidare la gestione di tale regime d'aiuto

ad un organismo interprofessionale posto sotto il controllo dello Stato membro interessato ; che per assicurare il funzionamento di questo organismo occorre prevedere la possibilità di riscuotere una quota dai beneficiari dell'aiuto ;

considerando che, essendo l'aiuto in questione limitato alle quantità vendute sul mercato comunitario, occorre prevedere la concessione ai produttori di un aiuto forfettario destinato a compensare la limitazione dell'aiuto al consumo alle quantità succitate ; che per evitare eccedenze strutturali occorre prevedere che la concessione di tale aiuto alla produzione sia limitato alle superfici investite ad olivi alla data di entrata in vigore del nuovo regime ;

considerando che, per contribuire alla realizzazione dell'equilibrio tra offerta e domanda, possono risultare opportune azioni volte a migliorare la qualità del prodotto ed a favorirne lo smercio ed il consumo ; che è opportuno prevedere che le spese derivanti da queste azioni siano a carico dei produttori nonché degli altri beneficiari di tali azioni ;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il regime d'aiuto alla produzione possono conseguire il loro scopo soltanto se il prezzo al quale il produttore vende il proprio olio sul mercato è il più vicino possibile al prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto citato ; che è quindi necessario prevedere meccanismi stabilizzatori all'interno della Comunità ;

considerando che la stabilità perseguita potrà essere raggiunta se verrà data ai produttori o alle loro associazioni la possibilità di offrire l'olio d'oliva agli organismi competenti degli Stati membri ; che è necessario limitare tale possibilità a tali categorie, onde evitare che vengano presentati all'intervento oli che abbiano beneficiato dell'aiuto al consumo o oli importati ;

⁽¹⁾ GU n. C 108 dell'8. 5. 1978, pag. 49.

considerando che, per favorire lo smercio ordinato della produzione comunitaria, occorre rendere più elastico il regime delle maggiorazioni mensili; che, a tal fine, è opportuno prevedere l'adozione di misure speciali d'intervento a fine campagna;

considerando che, per quanto riguarda l'importazione di olio d'oliva diverso da quello non trattato, il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78⁽²⁾, ha previsto la fissazione di un prelievo il cui elemento mobile è derivato dal prelievo applicabile alla quantità di olio non trattato necessaria alla sua produzione; che l'esperienza ha dimostrato che l'evoluzione del mercato mondiale degli oli diversi da quelli non trattati può non corrispondere a quella del mercato degli oli non trattati; che tale divergenza rischia di turbare il mercato comunitario; che per ovviare a tale inconveniente è necessario prevedere la possibilità di fissare un prelievo che tenga conto della situazione del mercato dell'olio diverso da quello non trattato;

considerando che la possibilità di fissare un prelievo speciale per l'olio diverso da quello non trattato rende inutile il mantenimento del regime degli importi compensativi per tale olio;

considerando che, per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale⁽³⁾, ha derogato al regime di fissazione del prelievo sulla base di un prezzo cif ed ha stabilito che il prelievo venga determinato mediante gara;

considerando che le difficoltà di valutazione della situazione effettiva del mercato mondiale, che hanno motivato l'adozione di questo regime particolare, rischiano di ripresentarsi in futuro; che occorre pertanto prevedere la possibilità di applicare nuovamente tale regime, previa sospensione dell'applicazione del sistema originario di fissazione del prelievo;

considerando che il commercio internazionale delle olive, delle sanse e di altri residui interessa un volume di scambio molto esiguo rispetto a quello degli oli d'oliva; che, al fine di semplificare le procedure amministrative, è opportuno limitare l'applicazione del regime di fissazione del prelievo mediante gara alle importazioni di olio d'oliva; che a tale scopo è neces-

sario prevedere la possibilità di esonerare dall'applicazione di questo regime le importazioni di olio d'oliva che non incidono sull'evoluzione del commercio internazionale di tale prodotto;

considerando che la costituzione di associazioni di produttori nel settore dell'olio d'oliva può favorire l'efficace funzionamento del regime di aiuto alla produzione, in particolare mediante la loro partecipazione a taluni lavori di gestione del regime stesso; che, per offrire alle associazioni riconosciute i mezzi per conseguire tale obiettivo, è necessario che tra i presupposti per il loro riconoscimento figurino l'obbligo di effettuare determinate operazioni connesse con l'applicazione di detto regime; che, dati i compiti affidati alle associazioni di produttori, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽⁴⁾, è opportuno concedere ai loro soci un aiuto in funzione della quantità di olio che essi hanno effettivamente prodotto;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dell'olio d'oliva e dei compiti particolari affidati alle associazioni, è necessario prevedere misure supplementari destinate ad agevolare la costituzione e il funzionamento di tali organizzazioni;

considerando che, per garantire una maggiore stabilità del mercato, è opportuno offrire alle associazioni di produttori la possibilità di concludere, a determinate condizioni, contratti di magazzinaggio;

considerando che per assicurare l'applicazione corretta dei regimi d'aiuto precitati è necessario prevedere l'obbligo per gli Stati membri di prendere delle sanzioni nei confronti delle eventuali violazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 20 del regolamento n. 136/66/CEE sono sostituiti dagli articoli seguenti:

« Articolo 1

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti di pesci o di mammiferi marini.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 12.01 B	Semi e frutti oleosi, anche frantumati diversi da quelli destinati alla semina
b) 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07 B, C, D	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, escluso l'olio d'oliva
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati, e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17 B II	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, esclusi quelli contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva
23.04 B	Pannelli e altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie o fecce, le sanse di olive e gli altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva
c) 15.07 A	Olio d'oliva
d) 07.01 N	Olive fresche o refrigerate
07.02 A	Olive, anche cotte, congelate
07.03 A	Olive presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato
ex 07.04 B	Olive disseccate, disidratate o evaporate, anche tagliate in pezzi o in fette oppure macinate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
e) 15.17 B I	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva
23.04 A	Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

TITOLO I

Regime degli scambi

Articolo 2

1. Si applica la tariffa doganale comune ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e d), diversi da quelli delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune, nonché ai prodotti della sottovoce 23.04 A I.

Si applica un regime di prelievi all'importazione proveniente dai paesi terzi ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e e), esclusi quelli della sottovoce 23.04 A I, nonché ai prodotti delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune.

2. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione si applicano alla classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune.

Articolo 3

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

- la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale;
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e misura di effetto equivalente.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione della concessione dei titoli d'importazione o di esportazione di cui all'articolo 19 ad una determinata categoria di aventi diritto.

2. Se i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), sono importati da paesi terzi in quantitativi e a condizioni tali che queste importazioni rechino o minaccino di recare pregiudizio grave ai produttori della Comunità dei prodotti, di cui all'articolo 1, può essere riscosso all'importazione un importo di compensazione.

Può essere del pari riscosso un importo di compensazione all'importazione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), quando in seguito a sovvenzioni o premi concessi da uno o più paesi terzi direttamente o indirettamente a tali prodotti, o in seguito a misure equivalenti, le

offerte effettive di detti prodotti non corrispondano ai prezzi che verrebbero praticati in mancanza delle succitate misure o pratiche e quando una siffatta situazione rechi o minacci di recare un pregiudizio notevole alla produzione nella Comunità dei prodotti in questione.

L'istituzione di tali importi di compensazione è effettuata in conformità degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dalla Comunità. Essi sono fissati alle condizioni adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

TITOLO II

Olio d'oliva

Articolo 4

1. Ogni anno sono fissati per la Comunità:
- a) anteriormente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativo alla produzione e un prezzo d'intervento per l'olio d'oliva,
 - b) anteriormente al 1° ottobre, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo rappresentativo di mercato e un prezzo di entrata per l'olio d'oliva.

Tuttavia, se gli elementi presi in considerazione in sede di fissazione del prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva subiscono nel corso della campagna una sensibile variazione, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 38, di modificare, nel corso della campagna, il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata.

2. Questi prezzi sono fissati nella fase del commercio all'ingrosso per una qualità tipo di olio la cui denominazione figura nell'allegato.

3. La campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

4. I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), nonché la qualità tipo di cui al paragrafo 2, sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), sono fissati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Secondo la stessa procedura sono stabilite le norme generali d'applicazione del paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 5

1. È istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva. Questo aiuto, d'importo uniforme in tutta la Comunità, è fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. L'aiuto, destinato a contribuire a garantire ai produttori un reddito equo, è fissato tenendo conto dell'incidenza che ha l'aiuto al consumo, di cui all'articolo 11, su una parte soltanto della produzione.

2. L'aiuto è concesso :

- agli olivicoltori soci di un'associazione riconosciuta di produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78, in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto ;
- agli altri olivicoltori, in funzione del numero, del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati e delle loro rese fissate forfettariamente e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte.

Tuttavia, l'aiuto è concesso unicamente per le superfici investite ad olivi entro il 31 ottobre 1978.

3. Le associazioni di produttori riconosciute possono essere associate ai lavori per la definizione del potenziale produttivo e delle rese di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Secondo la stessa procedura il Consiglio può decidere di destinare una percentuale da determinare dell'aiuto alla produzione assegnato all'insieme o a una parte dei produttori al finanziamento d'azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72⁽²⁾.

Articolo 6

Il prezzo indicativo alla produzione è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.

Articolo 7

Il prezzo rappresentativo di mercato è fissato ad un livello che permetta il normale smercio della

produzione di olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle prospettive della loro evoluzione durante la campagna, nonché dell'incidenza sul prezzo dell'olio d'oliva delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 10.

Articolo 8

Il prezzo d'intervento è pari al prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, nonché di un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle spese di inoltro dell'olio d'oliva dalle zone di produzione verso le zone di consumo.

Articolo 9

Il prezzo d'entrata è fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, per un luogo di transito di frontiera della Comunità, il livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 3. Il luogo di transito di frontiera in questione è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 10

Al fine di permettere lo scaglionamento delle vendite, il prezzo rappresentativo di mercato, il prezzo d'intervento e il prezzo d'entrata sono maggiorati mensilmente, durante almeno cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio, di un importo identico per i tre prezzi.

Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono fissate ogni anno dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, tenendo conto delle spese medie di magazzino e d'interesse nella Comunità.

Articolo 11

1. Se il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione è superiore al prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva, è concesso un aiuto al consumo dell'olio prodotto e messo sul mercato nella Comunità. Questo aiuto è pari alla differenza fra questi due importi.

2. Nel caso in cui un organismo interprofessionale controllato dallo Stato membro interessato sia incaricato di gestire il regime di aiuto al consumo, lo Stato membro in oggetto può autorizzare detto organismo a riscuotere dai beneficiari dell'aiuto un contributo destinato a coprire le spese derivanti dalla gestione di tale regime.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide ogni anno anteriormente al 1° ottobre, per la campagna di commercializzazione successiva, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare ad azioni informative ed eventualmente ad altre azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative al controllo del diritto all'aiuto; questo controllo concerne di massima sia l'olio d'oliva prodotto nella Comunità, sia quello importato dai paesi terzi.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 11 bis

Gli Stati membri prendono, per quanto li riguarda, le misure necessarie per sanzionare le infrazioni ai regimi di aiuto previsti agli articoli 5 e 11.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma subito dopo averle adottate.

Articolo 12

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori hanno l'obbligo di acquistare, alle condizioni adottate conformemente al paragrafo 4, l'olio d'oliva di origine comunitaria che viene loro offerto dai produttori o dalle loro associazioni e unioni riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78, nei centri d'intervento stabiliti nelle zone di produzione. L'acquisto si effettua al prezzo d'intervento. Il prezzo d'acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni, se la denominazione o la qualità dell'olio offerto all'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento.

Inoltre, se la consegna dell'olio viene effettuata, a richiesta dell'organismo d'intervento, in una località diversa dal centro indicato dal venditore al momento dell'offerta, si tiene conto per il pagamento dell'olio, della variazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.

2. Gli organismi d'intervento vendono all'interno della Comunità l'olio d'oliva da essi acqui-

stato, in condizioni tali da non turbare il mercato nella fase della produzione.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta:

- a) le condizioni per l'intervento durante gli ultimi tre mesi della campagna;
- b) le condizioni per la vendita da parte degli organismi d'intervento dell'olio da essi acquistato;
- c) i criteri applicabili per la determinazione dei centri d'intervento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo nonché la determinazione dei centri d'intervento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 13

Per attenuare gli effetti dell'irregolarità dei raccolti sull'equilibrio tra offerta e domanda ed ottenere così la stabilizzazione dei prezzi al consumo, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che gli organismi d'intervento costituiscano una scorta regolatrice di olio d'oliva; secondo la stessa procedura il Consiglio adotta le condizioni relative alla costituzione, alla gestione ed allo smercio di tale scorta.

Articolo 14

1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, se il prezzo d'entrata è superiore al prezzo cif, viene riscosso un prelievo il cui importo è pari alla differenza tra questi due prezzi.

2. Il prezzo cif, calcolato per il luogo di transito in frontiera di cui all'articolo 9, è determinato in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale, i corsi sono modificati in funzione delle eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.

3. Se le libere quotazioni sul mercato mondiale non sono determinanti per il prezzo d'offerta e tale prezzo sia inferiore ai corsi mondiali, il prezzo cif è sostituito, soltanto per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo determinato in funzione del prezzo d'offerta.

4. Il prelievo è fissato dalla Commissione. I criteri per la determinazione del prezzo cif e del prezzo di cui al paragrafo 3, nonché le modalità d'applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 15

1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, viene riscosso un prelievo composto di un elemento mobile corrispondente al prelievo applicabile alla quantità, che può essere fissata forfettariamente, di olio d'oliva necessario alla sua produzione, e di un elemento fisso destinato a proteggere l'industria di trasformazione.
2. Nel caso in cui per uno o più luoghi di provenienza i prezzi d'offerta sul mercato mondiale dell'olio d'oliva della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune non siano in correlazione con il prezzo cif di cui all'articolo 14, tale prezzo è sostituito, ai fini del calcolo dell'elemento mobile del prelievo, da un prezzo determinato sulla base dei prezzi d'offerta suindicati.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 16

1. Se le offerte sul mercato mondiale dell'olio d'oliva non trattato non permettono di determinare la tendenza effettiva di tale mercato, il prelievo all'importazione dei prodotti di cui agli articoli 14 e 15 è fissato mediante gara.
2. La Commissione fissa periodicamente il tasso del prelievo minimo tenendo conto, fra l'altro, dei tassi di prelievo indicati dagli offerenti. L'offerente che abbia indicato un tasso di prelievo pari o superiore al tasso minimo è dichiarato aggiudicatario ed è tenuto ad importare la quantità di prodotto precisata nella domanda al tasso di prelievo da lui indicato.
3. Tuttavia, le importazioni concernenti quantitativi che non influiscono sulla situazione del mercato non sono soggette al regime di gara suindicato. In tal caso, il prelievo da riscuotere è l'ultimo prelievo minimo fissato prima dell'importazione.
4. Nel caso in cui l'evoluzione del mercato mondiale differisca secondo le presentazioni di olio d'oliva non trattato, possono essere fissati per le presentazioni in causa prelievi minimi diversi.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole generali d'applicazione del presente articolo.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 17

1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olive di cui alle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II

della tariffa doganale comune viene riscosso un prelievo calcolato in base al prelievo applicabile a norma dell'articolo 14 all'olio d'oliva, secondo il tenore di olio del prodotto importato.

Il prelievo riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; tale importo viene fissato forfettariamente.

2. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di prodotti di cui alle sottovoci 23.04 A II e 15.17 B I della tariffa doganale comune, viene riscosso un prelievo calcolato, in base al prelievo applicabile all'olio d'oliva, secondo il tenore di olio del prodotto importato.

3. Quando si applica l'articolo 16, viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 un prelievo che tiene conto del prelievo minimo applicabile alla quantità di olio d'oliva contenuta in tali prodotti. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 1 è applicabile il paragrafo 1, secondo comma.

4. La Commissione fissa periodicamente i prelievi di cui al presente articolo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla determinazione del tenore di olio, che può essere fissato forfettariamente, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 18

1. Quando si applicano gli articoli 14 e 15 e l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, il prelievo applicabile a un'importazione è quello in vigore il giorno dell'importazione.

Per quanto riguarda tuttavia l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il prelievo può essere fissato in anticipo, su richiesta dell'interessato, alle condizioni adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 19

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 17 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione.

Ogni esportazione fuori della Comunità di olio d'oliva è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

Se il prelievo o la restituzione vengono fissati in anticipo, la fissazione anticipata è trascritta sul titolo che serve come documento giustificativo della fissazione medesima.

2. Gli Stati membri rilasciano il titolo a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tuttavia, quando si applica l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione di olio d'oliva soltanto agli offerenti che abbiano indicato un tasso di prelievo pari o superiore al prelievo minimo. Il titolo d'importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità.

Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; la cauzione viene incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non viene realizzata entro tale termine o se viene realizzata solo parzialmente.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38. Esse comportano la durata di validità dei titoli e possono prevedere una data limite per il loro rilascio.

Articolo 20

1. All'atto dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi,

- se il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra tali prezzi può essere coperta da una restituzione;
- se i corsi mondiali sono superiori al prezzo nella Comunità, può essere riscosso un prelievo inteso a compensare la differenza tra tali prezzi.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alle misure di cui al presente articolo, in particolare quelle concernenti la concessione della restituzione, la riscossione del prelievo all'esportazione, la fissazione dei rispettivi importi ed eventualmente la fissazione anticipata della restituzione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 20 bis

L'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi beneficia di un regime di restituzioni alla produzione o di sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione.

Le norme generali di applicazione del presente articolo sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 20 ter

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse.

2. Se si presenta la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio può a maggioranza qualificata adottare una decisione che modifichi o annulli la misura in questione.

Articolo 20 quater

Nel settore dell'olio d'oliva, le associazioni di produttori previste dal regolamento (CEE) n. 1360/78, debbono, per essere riconosciute, oltre a soddisfare ai presupposti previsti da tale regolamento:

- essere in grado di verificare l'effettiva produzione dei loro soci,
- essere abilitate a presentare una domanda unica per tutti i produttori aderenti,
- essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1360/78 il riconoscimento di un'associazione di produttori è revocato qualora le condizioni per il riconoscimento di cui al primo comma non siano state o non siano più soddisfatte.

Articolo 20 quinquies

1. In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1360/78, gli Stati membri concedono alle associazioni riconosciute di produttori, per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° novembre 1978 aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo:

- a) per i 5 anni successivi alla data del loro riconoscimento e
- b) il cui importo, rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno,
 - è pari al massimo al 5 %, 4 %, 3 %, 2 % e 1 % del valore dei prodotti cui si riferisce il riconoscimento immessi sul mercato;
 - non può superare in alcun caso l'80 %, il 60 %, il 40 %, il 20 % e il 10 % delle spese effettive di costituzione e di funzionamento amministrativo.

2. Se i prezzi sul mercato comunitario si mantengono nel corso di un periodo da determinare ad un livello prossimo al prezzo d'intervento, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 38, che le associazioni riconosciute di produttori possano concludere dei contratti di magazzino per l'olio d'oliva da essi commercializzato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 42 bis del regolamento 136/66/CEE è sostituito dal testo seguente:

• Articolo 42 bis

L'allegato "tariffa doganale comune" del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato come segue:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
07.01	N. Olive : II. altre	7 (P)	—
07.03	A. Olive : II. altre	8 (P)	—
23.04	A. Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva : I. aventi un tenore in peso di olio d'oliva inferiore o pari al 3 % II. aventi un tenore in peso di olio d'oliva superiore al 3 %	esenzione esenzione (P)	— —

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1563/78 DEL CONSIGLIO**del 29 giugno 1978****che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1978/1979**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo alla produzione per l'olio d'oliva, si deve tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha fra l'altro per scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il suddetto prezzo indicativo deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che, per garantire al produttore un equo reddito, è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo su una parte della produzione;

considerando che il prezzo di intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo di intervento sono fissati per una qualità-tipo determinata; che sussistono i motivi che avevano indotto ad assumere come qualità-tipo la qualità valida per la campagna di commercializzazione precedente; che è pertanto opportuno mantenere immutata tale qualità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1978/1979, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- a) prezzo indicativo alla produzione :
191,54 unità di conto per 100 chilogrammi;
- b) aiuto alla produzione :
43,11 unità di conto per 100 chilogrammi;
- c) prezzo d'intervento :
141,14 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine semifino il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3 grammi per 100 grammi di prodotto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 85 del 10. 4. 1978, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. C 101 del 26. 4. 1978, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1564/78 DEL CONSIGLIO**del 29 giugno 1978****che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1978/1979**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾, la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo rappresentativo di mercato, il prezzo d'intervento ed il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva sono maggiorati mensilmente, durante almeno cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 1979; che l'importo di ogni maggiorazione deve essere uguale per i tre prezzi;

considerando che dette maggiorazioni, uguali per ciascuno di questi mesi, sono fissate tenendo conto delle spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di magazzinaggio in funzione del costo del magazzinaggio dell'olio in locali adeguati e del costo della manutenzione necessaria per la buona conservazione

dell'olio; che gli interessi possono essere calcolati sulla base di un prezzo medio dell'olio d'oliva valido nelle zone di produzione;

considerando che per assicurare uno smercio armonioso della produzione, tenuto conto delle prospettive in materia di produzione e di consumo, è sufficiente prevedere sette maggiorazioni per l'olio d'oliva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1978/1979 l'importo delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE, applicabili per sette mesi a decorrere dal 1° gennaio 1979, è fissato a 1,12 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1565/78 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 luglio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	89,18
10.01 B	Frumento duro	133,79 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	88,97 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	83,59
10.04	Avena	77,41
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	80,32 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	79,94 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	84,27 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	137,07
11.01 B	Farine di segala	136,77
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	218,55
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	146,29

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1566/78 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 luglio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1567/78 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1978

che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2361/77⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2361/77, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dall'Algeria⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2388/77⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dal Marocco⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2388/77, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dalla Tunisia⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2388/77, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2387/77⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, considerando che, con regolamento (CEE) n. 1362/76, del 14 giugno 1976⁽¹³⁾, la Commissione ha deciso di

ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3188/76 della Commissione, del 23 dicembre 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2413/77⁽¹⁵⁾, definisce i criteri di fissazione del tasso del prelievo minimo; che per ciascuno dei prodotti in causa questo tasso deve essere fissato in base a un triplice esame: esame della situazione sul mercato comunitario, esame della situazione sul mercato mondiale o su quello greco ed esame dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, per i prodotti diversi dall'olio d'oliva, occorre tener conto del loro tenore d'olio; che, tuttavia, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse di olive e di altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, è necessario tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, per quanto concerne più particolarmente la fissazione del prelievo, si deve assumere come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dai paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 3 e il 4 luglio 1978 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione d'olio d'oliva sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

(4) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.

(5) GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 2.

(6) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.

(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(8) GU n. L 278 del 29. 10. 1977, pag. 14.

(9) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(10) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(11) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(12) GU n. L 278 del 29. 10. 1977, pag. 13.

(13) GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 13.

(14) GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 26.

(15) GU n. L 279 del 10. 11. 1977, pag. 55.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 luglio 1978 che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	6,00	10,00
07.03 A II	6,00	10,00
15.07 A I a)	30,00 ⁽³⁾	56,00 ⁽³⁾
15.07 A I b)	27,00 ⁽³⁾	49,00 ⁽³⁾
15.07 A I c)	30,00 ⁽³⁾	54,00 ⁽³⁾
15.07 A II a)	31,00	58,00 ⁽¹⁾
15.07 A II b)	45,00	84,00 ⁽²⁾
15.17 B I a)	14,00	25,00
15.17 B I b)	22,00	40,00
23.04 A	2,00 ⁽⁴⁾	4,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,20 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente dalla Turchia nella CEE il prelievo da riscuotere è diminuito di 2,56 UC/100 kg.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 6 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,80 UC/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Grecia e la Spagna: di 0,50 UC/100 kg.
- b) per la Turchia: di 18,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 20,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽⁴⁾ In virtù dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2843/76 e (CEE) n. 2844/76, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse d'olive ed altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1568/78 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1978
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1500/78⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1500/78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 1. 7. 1978, pag. 32.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 6 luglio 1978 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 7 luglio 1978 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	9,822	12,402
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata:		
— per il mese di luglio 1978	9,822	12,402
— per il mese di agosto 1978	10,387	12,174
— per il mese di settembre 1978	10,697	12,494
— per il mese di ottobre 1978	13,633	12,494
— per il mese di novembre 1978	13,943	—
— per il mese di dicembre 1978	14,253	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1569/78 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1978

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1500/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1568/78⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 178 del 1. 7. 1978, pag. 32.⁽⁸⁾ Vedi pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO***Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 7 luglio 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)**

	[UC/100 kg ⁽¹⁾]
Prezzo del mercato mondiale	19,848
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di luglio 1978	19,848
— per il mese di agosto 1978	19,283
— per il mese di settembre 1978	19,283
— per il mese di ottobre 1978	16,657
— per il mese di novembre 1978	16,657
— per il mese di dicembre 1978	16,657

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,15665	DM
1 UC =	3,35507	Fl
1 UC =	48,6572	FB/Flux
1 UC =	6,89360	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,820513	£ (GB)
1 UC =	0,820513	£ (Irl.)
1 UC =	1 300,00	Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/78 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1978

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei e che abroga il regolamento (CEE) n. 2026/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, viene concessa una restituzione alla produzione per le semole ed i semolini di granturco destinati alla fabbricazione di glucosio mediante idrolisi diretta e per il granturco destinato alla fabbricazione di semole e semolini (gritz) impiegati dall'industria della birra; che occorre precisare le caratteristiche e più particolarmente i criteri di qualità e di purezza cui devono rispondere i prodotti citati, per evitare che la restituzione alla produzione venga indebitamente accordata a un prodotto che, pur avendo l'apparenza di semole e semolini di granturco, consista in realtà in una miscela tra questi ed altri prodotti e per garantire che la concessione della restituzione si basi su criteri uniformi in tutta la Comunità;

considerando che la restituzione alla produzione viene versata ai produttori d'amido, di «quellmehl», di semole e semolini di granturco o di rotture di riso, nonché agli importatori di rotture di riso destinate all'industria dell'amido o della birra;

considerando che è opportuno che l'avente diritto alla restituzione alla produzione possa disporre quanto prima dell'importo di quest'ultima; che ciò può essere ottenuto abbinando l'assoggettamento a sorveglianza ufficiale del prodotto di base con il versamento della restituzione alla produzione da parte dell'organismo competente, entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda di assoggettamento a sorveglianza;

considerando che l'amido di frumento tenero viene generalmente ricavato dalla farina di frumento tenero; che la restituzione alla produzione viene calcolata in base al quantitativo di frumento tenero necessario per produrre una determinata quantità d'amido; che si deve pertanto fissare un tasso di trasformazione del frumento tenero in farina;

considerando che è necessario designare lo Stato membro cui incomberà il versamento della restituzione alla produzione; che a tale riguardo, per motivi di applicazione pratica, è opportuno precisare che lo Stato membro incaricato di versare la restituzione alla produzione è quello in cui il prodotto di base viene trasformato ed eventualmente importato;

considerando che l'avvenuta utilizzazione delle semole e dei semolini di granturco, del «quellmehl» o delle rotture di riso da parte dell'industria interessata può essere dimostrata dai documenti che attestano la vendita della merce all'industria in questione, nonché dal controllo dell'utilizzazione medesima; che, nell'eventualità che i prodotti in causa siano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello che deve versare la restituzione alla produzione, è opportuno istituire un metodo di cooperazione amministrativa che offra le garanzie necessarie;

considerando che, per garantire la trasformazione ed eventualmente la destinazione del prodotto di base sottoposto a sorveglianza, è d'uopo disporre la costituzione, da parte dell'avente diritto alla restituzione, di un deposito cauzionale che verrà svincolato soltanto dopo che l'interessato abbia adempiuto gli obblighi imposti dal presente regolamento;

considerando che, per maggiore chiarezza, è auspicabile pubblicare in un nuovo regolamento le disposizioni riguardanti le restituzioni alla produzione e abrogare quindi il regolamento (CEE) n. 2026/75 della Commissione, del 4 agosto 1975, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1955/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(7) GU n. L 206 del 5. 8. 1975, pag. 5.

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(5) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 57.

(6) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per semole e semolini i prodotti ottenuti durante il processo di macinazione dei semi di granturco. Essi si presentano sotto forma di frammenti granulosi a spigoli vivi della mandorla del seme ed hanno granulometria uniforme per almeno il 70 %.

Le semole e i semolini non devono contenere prodotti diversi da quelli ottenuti durante il processo di macinazione normale, come amido o fecola, anche scaldati, o prodotti analoghi.

Essi devono :

- a) avere un tenore di sostanze grasse, riferito alla sostanza secca, inferiore o uguale all'1,3 % in peso ed un tenore di cellulosa greggia, riferito alla sostanza secca, inferiore o uguale allo 0,8 % in peso ;
- b) passare in proporzione inferiore o uguale al 30 % attraverso un setaccio con apertura di maglie di 315 micron ;
- c) passare in proporzione inferiore al 5 % attraverso un setaccio con apertura di maglie di 150 micron.

Nel calcolo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75 si ritiene che l'industria del granturco impieghi un massimo di 1,80 t di codesto prodotto per la fabbricazione di una tonnellata di semole e semolini destinati all'industria della birra.

2. Le rotture di riso importate e condizionate nella Comunità sono assimilate alle rotture di riso prodotte nella Comunità.

3. Qualora venga sottoposta a sorveglianza ufficiale farina di frumento tenero destinata alla trasformazione in amido, si applica un tasso di trasformazione di 1,40 t di frumento tenero per una tonnellata di farina.

4. Per « quellmehl » s'intende ai sensi del presente regolamento la farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento di calore o ogni altro procedimento avente per effetto d'accrescerne la gonfiatura.

Articolo 2

Le restituzioni alla produzione di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 2742/75 sono versate :

- a) al produttore di amido e di « quellmehl », destinati all'industria della panificazione, fabbricati su base di frumento o di granturco,
- b) al produttore di semole e semolini di granturco, destinati alla fabbricazione di glucosio mediante idrolisi diretta o alla produzione di birra,
- c) al produttore o all'importatore di rotture di riso destinate all'industria dell'amido o della birra,

qualora questi ultimi, denominati in appresso l'avente diritto alla restituzione, adducano la prova che il

prodotto di base in questione è stato sottoposto a sorveglianza ufficiale da parte dell'organismo competente designato dagli Stati membri e si dichiarino disposti a fornire, dietro richiesta, tutte le indicazioni necessarie a tale sorveglianza.

Articolo 3

1. Il versamento della restituzione di cui all'articolo 2 è subordinato alla costituzione, da parte dell'avente diritto alla restituzione stessa, di un deposito cauzionale a garanzia della trasformazione e/o dell'utilizzazione del prodotto di base.

La cauzione può essere costituita sotto forma di fideiussione prestata da un istituto di credito o da qualsiasi altro organismo che risponda ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

2. L'importo della cauzione è pari a quello della restituzione alla produzione richiesta, maggiorato del 5 %.

3. La cauzione è svincolata :

- a) dopo che l'avente diritto alla restituzione abbia fornito all'organismo competente la prova che almeno il 96 % del quantitativo di prodotto di base sottoposto a sorveglianza è stato trasformato nel corso di un periodo non superiore a 90 giorni, calcolato a decorrere dal giorno in cui è stata accettata la domanda di assoggettamento o sorveglianza ufficiale ;

tuttavia, ove sia stato trasformato meno del 96 % della quantità del prodotto di base, si svincola la cauzione per un importo pari a quello della restituzione alla produzione, pagabile sulla quantità di prodotto di base che è stato trasformato ;

- b) se del caso, quando l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è stato rimborsato.

4. Inoltre, salvo per il caso di cui all'articolo 6, per il granturco trasformato in semole e semolini destinati alla produzione di birra o alla fabbricazione di glucosio mediante idrolisi diretta, per il frumento o il granturco trasformati in « quellmehl » destinati alla panificazione, nonché per le rotture di riso destinate alla fabbricazione di amido o di birra, la cauzione viene svincolata soltanto dopo che l'avente diritto alla restituzione abbia sottoposto alle autorità competenti apposita domanda, allegandovi un documento che provi la vendita ad una fabbrica di birra, ad una fabbrica di amido, ad un panificio o ad una fabbrica di glucosio che applichi il metodo dell'idrolisi diretta, su cui devono figurare la quantità venduta, espressa in peso netto, di semole e semolini di granturco, di « quellmehl » o di rotture di riso, nonché la ragione sociale esatta della fabbrica interessata.

Lo Stato membro nel cui territorio vengono utilizzati il « quellmehl », le semole e i semolini di granturco o le rotture di riso accerta altresì, mediante opportuni controlli, che il prodotto è stato effettivamente utiliz-

zato dall'industria della panificazione, della birra, del glucosio o dell'amido di riso.

L'organismo competente dello Stato membro interessato fissa, tenendo conto delle esigenze economiche industriali, il termine entro il quale il prodotto in questione deve essere utilizzato dall'industria della panificazione, della birra, del glucosio o dell'amido di riso.

5. La cauzione o la parte di cauzione non svincolata conformemente al disposto del presente articolo viene acquisita e l'importo sarà destinato al rimborso della restituzione versata.

Tuttavia, se per causa di forza maggiore il prodotto di base non è stato trasformato o utilizzato entro i termini fissati, l'organismo competente dello Stato membro interessato analizza, su richiesta dell'avente diritto alla restituzione, la circostanza addotta e decide circa lo svincolo della cauzione o la proroga dei termini inizialmente stabiliti.

Se l'organismo competente riconosce nel caso sottopostogli una causa di forza maggiore, lo Stato membro interessato ne avverte immediatamente la Commissione, la quale provvede ad informarne gli altri Stati membri.

Articolo 4

Nel periodo compreso tra il 19 ottobre 1977 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, per il granturco trasformato in semole e semolini, per le rotture di riso prodotte nella Comunità o importate e per il frumento o il granturco trasformato in « quellmehl », usati rispettivamente per la fabbricazione della birra o per la panificazione, la restituzione alla produzione viene versata a condizione che l'interessato fornisca la prova che il granturco, o il frumento o il riso sono stati trasformati nel corso di detto periodo e alleggi alla domanda di restituzione un documento che provi la vendita a una fabbrica di birra o ad un panificio di semole e semolini di granturco, di « quellmehl » o di rotture di riso, indicando i dati relativi alla quantità e alla destinazione previsti all'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 5

1. La restituzione alla produzione valida il giorno di accettazione della domanda di assoggettamento del prodotto di base a sorveglianza ufficiale è versata dallo Stato membro nel cui territorio sono prodotti l'amido di frumento tenero o di granturco, il « quellmehl », le semole ed i semolini di granturco o le rotture di riso. Essa viene corrisposta entro 30 giorni al massimo dalla data di accettazione della domanda di assoggettamento del prodotto di base a sorveglianza ufficiale.

2. Se fra il giorno di accettazione di detta domanda e il giorno della trasformazione la restituzione alla

produzione è modificata, essa viene adeguata proporzionalmente a tale modifica.

Entro un massimo di 30 giorni dalla data di trasformazione, l'ammontare di questo adeguamento viene:

- a) rimborsato all'organismo competente dall'avente diritto alla restituzione, se l'adeguamento implica una riduzione della restituzione stessa, o
- b) versato dall'organismo competente all'avente diritto alla restituzione, se l'adeguamento implica una maggiorazione della restituzione stessa.

Articolo 6

Se le semole e i semolini di granturco, il « quellmehl » o le rotture di riso sono destinati ad essere utilizzati in uno Stato membro diverso da quello tenuto a pagare la restituzione:

- a) la prova dell'utilizzazione di semole e semolini di granturco da parte dell'industria della birra o del glucosio, di « quellmehl » da parte dell'industria della panificazione e di rotture di riso da parte dell'industria dell'amido o della birra può essere fornita soltanto esibendo l'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.

In tale esemplare:

- si devono compilare le caselle 101, 103 e 104;
- la casella 104 deve essere compilata cancellando le diciture inutili e inserendo al secondo trattino una delle diciture seguenti, a seconda dell'utilizzazione prevista:

destinato all'« industria della birra », alla « fabbricazione di glucosio mediante idrolisi diretta », all'« industria della panificazione » o all'« industria dell'amido », conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1570/78;

- b) nella casella riservata al controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione viene indicato, alla voce « osservazioni », il quantitativo di semole e semolini di granturco effettivamente utilizzato dall'industria della birra o del glucosio, il quantitativo di « quellmehl » effettivamente utilizzato dall'industria della panificazione o il quantitativo di rotture di riso effettivamente utilizzato dall'industria dell'amido o della birra.

Articolo 7

Ogni Stato membro comunica alla Commissione i metodi di controllo e di analisi necessari per l'applicazione del presente regolamento entro un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Qualsiasi modifica di tali metodi viene immediatamente portata a conoscenza della Commissione.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 2026/75 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno che segue quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 1571/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1978

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi d'intervento tedesco e italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione, del 13 dicembre 1973⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 489/77⁽⁴⁾ ha fissato le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli particolarmente dei costi di stoccaggio, e tenuto conto dei quantitativi di tabacco disponibili sul mercato interno della Comunità, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e di destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione di 6 partite di tabacco greggio in colli dei raccolti 1973, 1975 e 1976 detenuto dagli organismi d'intervento tedesco e italiano, per un peso totale di 3 080 109 chilogrammi ripartiti per varietà come indicato in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 23.

Articolo 2

1. La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

2. Le restituzioni all'esportazione previste all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70 non si applicano per le esportazioni che risultano da questa vendita.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 4 settembre 1978 alle ore 14, ora di Bruxelles.

Articolo 4

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3389/73 è fissata al 60° giorno successivo alla pubblicazione del risultato di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita al nome della Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, 6000 Frankfurt/Main, Repubblica federale di Germania, o al nome dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, 00136 Roma (Italia), secondo i casi.

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara agli organismi d'intervento interessati. Questi ultimi svincolano senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari. Le cauzioni degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempite le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c), del suddetto regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Varietà	Raccolto	Peso (kg)
Beneventano	1973	824 622
Maryland	1975	20 175
Burley I	1975	2 110 993
Badischer Burley E	1976	124 319
		Totale : 3 080 109

REGOLAMENTO (CEE) N. 1572/78 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1978
che ripristina nella Danimarca gli acquisti all'intervento di carne bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, lettera b),

considerando che gli acquisti all'intervento sono stati sospesi con regolamento (CEE) n. 1244/78 della Commissione, del 9 giugno 1978, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (CEE) n. 995/78 del Consiglio, del 12 maggio 1978, che fissa il prezzo di orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1978/1979⁽⁴⁾;

considerando che all'atto delle constatazioni del 22 e del 29 giugno 1978 i prezzi di mercato degli « Stude 1,

Kvier 1 e Tyre P » sono nuovamente scesi ad un prezzo inferiore al livello massimo di acquisto stabilito per queste qualità; che occorre ripristinare per queste qualità gli acquisti all'intervento in conformità dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 995/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 10 luglio 1978 vengono ripristinati gli acquisti da parte dell'organismo d'intervento della Danimarca per le seguenti qualità :

— Stude 1, Kvier 1 e Tyre P.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 10. 6. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1573/78 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1978****che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1233/78 della Commissione, dell'8 giugno 1978, che fissa, per la campagna 1978, i prezzi di riferimento delle prugne⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I del gruppo I il prezzo di riferimento a 34,99 unità di conto per 100 kg netti per il periodo dall'11 giugno al 31 luglio 1978;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78⁽⁵⁾, i corsi da

prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le prugne spagnole del gruppo I il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per le prugne;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al comma precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'importazione di prugne (sottovoce 08.07 D della tariffa doganale comune) di varietà diverse dalle varietà seguenti: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow Egg), Mirabelle, Bosniche, originarie della Spagna, è riscossa una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,11 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1978.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.

(3) GU n. L 153 del 9. 6. 1978, pag. 14.

(4) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

(5) GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/78 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1978

**che subordina le importazioni di taluni prodotti tessili provenienti dalla Grecia
ad alcune restrizioni quantitative**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio del 4 giugno 1974⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

viste le domande presentate dal Regno Unito, dalla Francia e dall'Italia,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 dello stesso regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili provenienti dai paesi fornitori sono notevolmente aumentate sul mercato della Comunità e che hanno provocato una distorsione del mercato e recano grave pregiudizio ai produttori della Comunità;

considerando che, a motivo di questa situazione, le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso prezzo sono attualmente sottoposte ad un regime d'autorizzazione comunitario e di limitazione quantitativa nel quadro di accordi bilaterali o di regimi autonomi;

considerando che le esportazioni greche di prodotti tessili beneficiano dell'applicazione di un certo numero di misure di aiuto di cui la principale è costituita dall'abbuono di interesse del credito fornitore in base ad una percentuale variabile del prezzo all'esportazione; che dette esportazioni beneficiano inoltre della detrazione di una percentuale forfettaria dal reddito imponibile all'esportatore; che queste misure costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92 del trattato;

considerando che il consiglio di associazione non ha ancora, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, dell'accordo che istituisce un'associazione fra la CEE e la Grecia (detto in seguito « accordo »), preso una decisione determinante quanto alle condizioni e modalità di applicazione dei principi dell'articolo 92 del trattato; che inoltre la Comunità ha sottoposto all'esame del consiglio di associazione queste misure d'aiuto e le difficoltà che esse hanno provocato nella Comunità, ma che, finora, il consiglio d'associazione non ha preso a tal proposito alcuna decisione;

considerando che questi aiuti all'esportazione hanno notevolmente contribuito ad un aumento delle esportazioni tessili greche e all'aggravarsi della situazione di perturbazione cumulativa del mercato della Comunità e giustificano pertanto l'adozione, in virtù dell'articolo 55 dell'accordo, di misure di salvaguardia necessarie per ovviare a queste difficoltà;

considerando che il sensibile aumento del volume di alcune di queste importazioni che beneficiano dei suddetti aiuti esige, a motivo di tale aumento, un'azione immediata per evitare un pregiudizio irreparabile per i produttori della Comunità; che è necessario applicare a queste importazioni limiti quantitativi; che, tenuto conto delle correnti di scambio esistenti, è necessario limitare queste misure alle importazioni nelle tre regioni principalmente colpite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione dei prodotti tessili che figurano in allegato, originari della Grecia, è sottoposta nella regione indicata in detto allegato e sino al 31 dicembre 1978 ai limiti quantitativi fissati in detto allegato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti imbarcati e viaggianti verso la Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le importazioni realizzate dal 1° gennaio 1978 alla data d'entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotte dai quantitativi di cui al paragrafo 1.
4. I limiti quantitativi regionali fissati nel paragrafo 1 sono gestiti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che instaura una procedura comune per la gestione dei contingenti quantitativi⁽²⁾.
5. La messa in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1978 fatta salva l'adozione di un regolamento del Consiglio conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, ed all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1439/74.

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1978.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

ALLEGATO

Categorie N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1978)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1. 1. al 31. 12. 1978
4	ex 60.04	60.04-01; 05; 13; 18; 28; 29; 30; 42; 50; 58	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili sintetiche	I. UK	1 000 pezzi	118 955
7	ex 60.05 A II ex 61.02 B	60.05-22; 23; 24; 25 61.02-78; 82; 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	F UK	1 000 pezzi	274 227

REGOLAMENTO (CEE) N. 1575/78 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1978

che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che in alcune regioni della Comunità si è constatato, negli ultimi mesi, che viene consegnato all'intervento olio d'oliva extra vergine avente un'acidità pari o inferiore a 0,6°; che al tempo stesso, i prezzi di mercato dell'olio d'oliva di tale qualità si collocano al livello del prezzo indicativo di mercato;

considerando che, secondo talune informazioni, gli oli consegnati all'intervento potrebbero in taluni casi non presentare naturalmente le caratteristiche dell'olio d'oliva extra vergine avente 0,6° d'acidità, ma sarebbero ottenuti con procedimenti tecnici speciali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 503/78 della Commissione, del 9 marzo 1978, che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1507/78 ⁽⁴⁾, ha previsto, in attesa che venga messo a punto un metodo d'analisi che consenta di garantire la qualità dell'olio presentato all'intervento e per diminuire l'interesse di offrire all'intervento oli d'oliva extra vergini aventi 0,6° d'acidità, di applicare a questi oli, fino al 31 luglio 1978, la maggiorazione stabilita per gli oli d'oliva extra vergini aventi 1° di acidità;

considerando che lo stato d'avanzamento dei lavori degli esperti scientifici consente di affermare che la messa a punto di un metodo d'analisi adeguato non potrà essere effettuata in un prossimo avvenire, tenuto conto delle difficoltà esistenti;

considerando che, per limitare rischi di operazioni fraudolente, occorre pertanto ammettere all'intervento unicamente gli oli il cui stadio garantisca che non hanno potuto essere manipolati; che questo obiettivo può essere conseguito riservando il beneficio dell'intervento ai produttori di olio d'oliva; che occorre, quindi, definire la nozione di produttori di olio d'oliva nel regolamento 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 503/78;

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE ha stabilito nell'allegato la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni che servono alla modifica del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle varie qualità di oli che possono essere offerte all'intervento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che si sono registrate talune variazioni nei divari constatati sul mercato tra differenti qualità di olio; che è quindi opportuno modificare l'allegato del regolamento su indicato per tener conto di queste variazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, primo comma, del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

L'olio d'oliva di origine comunitaria di cui all'articolo 1 può essere offerto all'organismo d'intervento da qualsiasi persona fisica o giuridica che provi con soddisfazione di detto organismo la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.»

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 1. 7. 1978, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.

Articolo 2

L'allegato del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile, salvo per quanto riguarda l'articolo 2, a partire dal 1° agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Denominazione e qualità ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Maggiorazioni UC/100 kg	Riduzioni UC/100 kg
Olio vergine extra di 0,6° di acidità al massimo	28	
Olio vergine extra di più di 0,6° fino a 1° di acidità	16	—
Olio vergine fino	10	
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		5
Olio vergine lampante 8°		12
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° di acidità fino a 8°		aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 8° di acidità		aumento della riduzione di 0,14 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa d'olive 5° di acidità		56
Altro olio di sansa d'olive		diminuzione o aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in meno o in più

REGOLAMENTO (CEE) N. 1576/78 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1978
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei

prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

—
ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	0
11.07 A II b)	94,75
11.07 B	110,42

REGOLAMENTO (CEE) N. 1577/78 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1978****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, terza frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, viene applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, a norma dello stesso testo, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per

la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono far sì che il correttivo debba essere differenziato secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni succitate risulta che il correttivo deve essere fissato come indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

(5) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
	7	8	9	10	11	12
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	—
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	—
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	—
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
	1	2	3	4	5	6
11.07 A I a)	—	—	—	—	—	—
11.07 A I b)	—	—	—	—	—	—
11.07 A II a)	—	—	—	—	—	—
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/78 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1978

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 luglio 1978 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per esportazioni verso — la zona V a) — gli altri paesi terzi	75,00 0
10.01 B	Frumento duro	0
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	55,00 65,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	61,00 0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 80,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	80,00 80,00 80,00 80,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	155,00 155,00 155,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	100,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/78 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1978
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, terza frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, viene applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di

cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, a norma dello stesso testo, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono far sì che il correttivo debba essere differenziato secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni succitate risulta che il correttivo deve essere fissato come indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 luglio 1978 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	+6,00	+6,00	—	—	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/78 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1978****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/78 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1447/78 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1524/78 ⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di

conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1447/78 modificato sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 29. 6. 1978, pag. 19.⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 1° 7. 1978, pag. 88.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 65.⁽⁹⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 luglio 1978 che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(U.C.t.)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	121,16	118,66
11.02 C I ⁽²⁾	145,25	142,75
11.02 D I ⁽²⁾	93,50	91,00
11.02 E II a) ⁽²⁾	165,60	160,60
11.02 F I ⁽²⁾	165,60	160,60
11.02 G I	71,92	66,92
11.07 A I a)	167,81	158,81
11.07 A I b)	127,66	118,66
11.08 A III	159,85	142,85
11.09	409,72	259,72

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1476/78 della Commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 30 giugno 1978)

A pagina 32, allegato, terza colonna, in corrispondenza della voce 10.04,

anziché: « 7,155 »,

leggi: « 7,159 ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1514/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità d'applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 178 del 1° luglio 1978)

A pagina 60, l'articolo 2 va letto come segue :

« Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1978 ».
